



REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO ESTERNO DI POSTI DI DI PROFESSORI E DI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO DETERMINATO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della L. 240/2010, i criteri e le procedure per il finanziamento da parte di soggetti terzi, pubblici e privati, di posti di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia e di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) e lettera b), presso l'Università degli Studi di Milano.
2. È ammesso il finanziamento da parte di persone fisiche e di persone giuridiche, accreditate ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
3. Per le procedure di copertura dei posti finanziati si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di reclutamento e, in particolare, al Regolamento per la chiamata dei professori di I e di II fascia ai sensi degli artt. 18 e 24 della l. n. 240/2010 e al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. Resta fermo che alla procedura di copertura del posto finanziato non possono partecipare:
 - a) il soggetto finanziatore, se persona fisica;
 - b) coloro che ricoprono cariche nel soggetto finanziatore, se persona giuridica;
 - c) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Non possono far parte della Commissione giudicatrice persone che hanno legami, a qualunque titolo, con il soggetto finanziatore.

Art. 2

Procedura

1. La proposta di finanziamento, redatta per iscritto e indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Milano secondo lo schema allegato al presente Regolamento, deve indicare:
 - il nominativo del soggetto finanziatore;
 - una presentazione del soggetto finanziatore, comprensiva, nel caso di persone giuridiche, della descrizione delle attività svolte e della mission;
 - la tipologia di posto finanziato;
 - il Dipartimento di riferimento;
 - l'assenza di situazioni di conflitto di interessi in capo al soggetto finanziatore.

La proposta può altresì precisare l'ambito scientifico e di ricerca cui è destinato il posto finanziato, indicando il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di riferimento.

2. In caso di più soggetti finanziatori, la proposta deve essere redatta congiuntamente.
3. La proposta di finanziamento è valutata dal Dipartimento interessato, in coerenza con la programmazione didattica e scientifica e nel rispetto dei vincoli normativi. La delibera del Consiglio di



Dipartimento deve individuare il settore concorsuale e il settore scientifico di riferimento, ove non siano indicati nella proposta.

4. In caso di valutazione positiva, adeguatamente motivata, da parte del Dipartimento, la proposta di finanziamento deve essere corredata dal parere, per quanto di competenza, del Comitato di Direzione della Facoltà o Scuola di riferimento, ai sensi degli artt. 37 e 40 dello Statuto di Ateneo e, successivamente sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Università, che, a seguito di positivo esame della proposta, approva la proposta medesima accettando il finanziamento e autorizza la sottoscrizione di apposito atto convenzionale da parte del Rettore. Il Consiglio di Amministrazione prende in esame, tra l'altro, l'interesse didattico e scientifico dell'Università al posto di cui si propone il finanziamento e la solvibilità del soggetto finanziatore.

Art. 3

Atto convenzionale

1. Successivamente all'approvazione della proposta di finanziamento a cura dei competenti Organi, l'Università procede alla stipula dell'atto convenzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in base allo schema allegato al presente Regolamento.

L'atto convenzionale è sottoscritto dal Magnifico Rettore e dal soggetto finanziatore, nel caso di persona fisica, o dal suo rappresentante munito dei necessari poteri, nel caso di persona giuridica.

2. L'atto convenzionale deve indicare;

- il nominativo del soggetto finanziatore;
- la tipologia di posto finanziato;
- l'entità dell'impegno finanziario a carico del soggetto finanziatore, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 4, e, nel caso di più soggetti finanziatori, la quota a carico di ciascuno di essi;
- la durata del finanziamento;
- la tempistica e la modalità di versamento degli importi dovuti dal soggetto finanziatore nonché la garanzia prestata in caso di rateizzazione della somma dovuta.

Art. 4

Importo del finanziamento

1. L'importo del finanziamento non può essere inferiore al costo quindicennale per le posizioni di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia e di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 c. 3 lettera b).

2. Per il finanziamento di posti di ricercatore di cui all'art. 24 c. 3 lettera a), l'importo del finanziamento non può essere inferiore a quello occorrente per coprire gli oneri stipendiali previsti per l'intera durata del contratto.

3. Il finanziamento deve comprendere la retribuzione lorda corrispondente al posto da finanziare, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, oltre che delle classi stipendiali e degli adeguamenti retributivi.

4. Qualora il posto finanziato, in esito alle procedure di reclutamento, risulti assegnato a personale già nei ruoli dell'Università, l'ammontare della somma finanziata sarà pari alla differenza stipendiale tra la posizione economica del beneficiario in godimento prima della chiamata e quella che verrà attribuita per effetto della chiamata stessa.



Art. 5

Modalità di erogazione del finanziamento e garanzie

1. Il finanziamento può essere erogato dal soggetto finanziatore o mediante versamento dell'intera somma dovuta in un'unica soluzione oppure, in alternativa, mediante rateizzazione della somma stessa. In quest'ultimo caso, l'atto convenzionale deve prevedere il versamento di rate annuali anticipate, in numero massimo pari agli anni di finanziamento, purché sussistano le garanzie di cui al successivo comma 2.
2. Il soggetto finanziatore che intenda procedere al versamento rateizzato deve garantire l'esatto e puntuale versamento delle somme finanziate secondo le seguenti modalità:
 - a) se Ente pubblico, deve fornire garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con deliberazione formale dell'organo competente relativamente all'impegno di spesa;
 - b) se soggetto privato, deve produrre idonea garanzia bancaria o assicurativa rilasciata da parte di primario istituto a tutela dell'adempimento delle obbligazioni assunte, di importo corrispondente all'intero finanziamento o alla propria quota di finanziamento, in caso di più soggetti finanziatori. L'importo della garanzia sarà ridotto, anno per anno, in misura pari al finanziamento effettivamente erogato.La garanzia deve essere prodotta contestualmente alla stipula dell'atto convenzionale e deve contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'impegno del garante a versare gli importi garantiti a prima richiesta dell'Università, entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
3. In caso di più soggetti finanziatori, ognuno concorda con l'Università le modalità di versamento della propria quota di finanziamento.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 4 comma 4 del presente Regolamento, l'Università avrà cura di adeguare l'importo della garanzia.

Art. 6

Cessazione anticipata

1. In caso di cessazione anticipata dai ruoli universitari del beneficiario del posto finanziato o di risoluzione del contratto del ricercatore prima della sua naturale scadenza, la convenzione di cui all'art. 3 si risolve di diritto senza effetto retroattivo. Pertanto:
 - a) ove il soggetto finanziatore abbia versato l'importo del finanziamento in un'unica soluzione, l'Università definisce con il finanziatore le modalità di utilizzo dell'importo libero, non liquidato al beneficiario, fatte salve diverse intese già concordate in convenzione;
 - b) ove sia stata pattuita la corresponsione del finanziamento in modalità rateale, le somme già versate dal soggetto finanziatore restano acquisite dall'Università e si estingue l'obbligo di versamento da parte del soggetto finanziatore delle rate con scadenza fissata in data posteriore alla risoluzione, fatte salve nuove intese per un'eventuale diversa modalità di utilizzo della somma residua;
 - c) quanto alla fideiussione prestata, si provvede alla restituzione della medesima, previa verifica del compiuto adempimento degli obblighi da parte dell'Ente finanziatore.

Art. 7

Foro competente

1. Per qualsivoglia controversia legata all'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, Foro competente è il Tribunale di Milano.



Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Milano.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel portale dell'Università.
3. Le convenzioni perfezionate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono validità sino alla scadenza prevista nell'atto convenzionale.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.